

R.G. 76 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 270 CCH

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da YENIFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
(c.f. RDRYFR88L68Z504U)**

con l'avv. Lorena Tosoni

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso del 4.12.2023 YENIFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (San Giovanni in Croce, CR);

rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente: in particolare, il debitore, a fronte di una esposizione debitoria di € 54.996,23 stratificatosi ed in essere ancora dal 2019, può contare solo sulla entrata del proprio reddito da



lavoro, che è pari a circa € 1500,00 al mese, non è proprietaria di alcun bene immobile, e con il proprio esiguo stipendio deve provvedere da sola al mantenimento di due figlie minori ed a far fronte al canone di locazione della casa in cui essa abita;

rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCII e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCII o da leggi speciali;

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Paolo Achille Mirri, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore;

rilevato che per sanare la propria situazione di sovraindebitamento **offre per il pagamento dei propri creditori offra solo quota parte del proprio stipendio, per € 250,00, per 4 anni a fra data dalla apertura delle procedura;**

ritenuto che questa circostanza non appare ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura: questo Giudice ritiene attuale ed aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ciò, formatosi nel vigore della l. 3/2012 (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la "procedura modello" della liquidazione giudiziale può essere aperta pur in mancanza di beni da liquidarsi; deponendo altresì il disposto dell'art. 270 CCII lettera g), identico al disposto dell'art. 14quinquies lettera d) l. 3/2012, che stabilisce che il Giudice ordina trascrizione del decreto di apertura **ove vi siano** beni da liquidare;

ritenuto che vada disposta la sospensione delle assegnazioni ex art. 553 cod. civ. in essere, in particolare quelle disposte all'esito delle procedure RGE 1120/2022 Trib. Cremona e 681/2023 Trib. Cremona: per quanto sia vero che, in materia di procedura di liquidazione controllata del patrimonio, neanche il CCII abbia introdotto una norma analoga all'art. 44 l.fall./144 CCII, norma da cui la giurisprudenza fa discendere l'inefficacia dei pagamenti fatti dal terzo



debitore, in esecuzione di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., ad uno dei creditori del fallito (cfr. Cass. 1227/2016), si ritengono tuttavia ancora validi gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza ancora nel vigore della l. 3/2012 per cui, a fronte della apertura di una procedura liquidazione controllata del patrimonio di una persona, il terzo debitore del sovraindebitato non possa proseguire a pagare somme ad un creditore del sovraindebitato ai sensi di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deponendo in tal senso i caratteri di universalità e di segregazione del patrimonio caratterizzanti tutte le procedure concorsuali, quindi anche liquidazione del patrimonio -se il terzo proseguisse nei pagamenti della quota pignorata al creditore, tale creditore beneficerebbe, sostanzialmente" di un pagamento "preferenziale" e si "sottrarrebbe" alla concorsualità-;

ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

YENIFER RODRIGUEZ RODRIGUEZ (c.f. RDRYFR88L68Z504U);

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA

liquidatore l'avv. Paolo Achille Mirri;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati



durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui
beni del debitore;

DISPONE

la sospensione dell'assegnazione ex art. 553 cod. civ. disposta all'esito
delle procedure RGE 1120/2022 Trib. Cremona e 681/2023 Trib.
Cremona;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del
liquidatore nominato;

Cremona, 22.2.2024

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

Si comunichi
al debitore, presso l'avv. Lorena Tosoni
al liquidatore nominato, avv. Paolo Achille Mirri

